



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Alle Direzioni Regionali e
Interregionale VV.F.

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

e p.c. :

All' Ufficio del Capo del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco

Alla Direzione centrale per
l'emergenza, il soccorso tecnico e
l'antincendio boschivo

Oggetto: *Procedura operativa per l'effettuazione di controlli finalizzati a contrastare il riempimento illegale di bombole di GPL*

I recenti fatti di cronaca registrano il verificarsi di un numero considerevole di scoppi e/o esplosioni di serbatoi portatili di gas di petrolio liquefatto (GPL), quali le comuni bombole da cucina, utilizzate in abitazioni private, nei campeggi, nei mercati cittadini ed in molte manifestazioni pubbliche.

Tali scoppi e/o esplosioni, oltre a produrre ingenti danni alle strutture circostanti ed all'ambiente, causano spesso lesioni personali e, nei casi più gravi, comportano il decesso delle persone coinvolte in tali incidenti. Uno dei motivi alla base di questi incidenti è dovuto alla frequente pratica del riempimento illegale di bombole di GPL per uso domestico da parte di soggetti non autorizzati o il riempimento dei recipienti presso i distributori di carburanti. Tali pratiche illegali non assicurano, per carenze procedurali ed impiantistiche, il rispetto delle normative poste a tutela della sicurezza intrinseca della bombola, quale l'obbligo di sottoporre a collaudo decennale l'apparecchio così come il rispetto del limite dell'80 per cento di riempimento fissato per legge.

Con riferimento al rispetto del suddetto limite di riempimento, esso è imposto per questioni di sicurezza d'impiego, per evitare che, in caso di riscaldamento, anche di pochi gradi, la pressione nella bombola diventi tale da causarne lo scoppio. E' pertanto obbligatorio, secondo quanto previsto dalla normativa, che la ricarica delle bombole avvenga esclusivamente negli appositi impianti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

autorizzati, ove, oltre al rispetto del massimo livello di liquido nel riempimento ed alla prova di tenuta, le bombole vuote vengono sottoposte a rigorose prove tecnologiche di elasticità, deformazione e resistenza dell'acciaio, così come – quando in scadenza – all'effettuazione del previsto collaudo decennale stabilito da appositi decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di verificare la permanenza nel tempo delle caratteristiche di resistenza della bombola stessa.

Sulla base di quanto premesso, considerato che la materia in oggetto rientra tra i compiti istituzionali del CNVVF e richiede una specifica attività di controllo da parte degli Ufficiali e degli Agenti di P.G., è opportuno fornire alcune indicazioni di tipo normativo e procedurale per il contrasto al fenomeno di riempimento illegale di bombole di GPL.

Pertanto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha curato la redazione del presente documento con il contributo dei rappresentanti di alcune strutture territoriali del CNVVF che sono state direttamente coinvolte nell'attività di prevenzione e contrasto del riempimento abusivo di contenitori di GPL ed avvalendosi, altresì, del supporto tecnico e normativo dell'associazione Assogasliquidi,

In considerazione della diffusione della pericolosa pratica del riempimento illegale di bombole di GPL su tutto il territorio nazionale, si raccomanda l'intensificazione dell'attività di prevenzione e contrasto svolta dalle strutture centrali e territoriali del CNVVF.

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATILO)

*Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 art. 21*

MM/MC